Sent./Ord. n. 94/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al n. **80758** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 01.07.2025 proposto dalla Sig.ra **XX** (omissis), nata il omissis, a omissis, ivi residente alla omissis n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Damaso Pattumelli (avvdamasopattumelli@cnfpec.it) e dall'Avv. Daniele Di Bella (danieledibella@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, alla Via Flaminia n. 334.

contro

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante p.t., legalmente domiciliato per la carica in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, nonché presso la relativa struttura provinciale e territoriale sita in Roma, alla Via Emilio Longoni n. 59 e la relativa struttura provinciale e territoriale sita in Roma, alla Via Lenin n. 45/49

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO alla pubblica udienza del 21.01.2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Carla Conte, in sostituzione degli Avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella, per la ricorrente; nessuno è comparso per la controparte.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, dipendente di Roma Capitale, agisce per l'accertamento della sussistenza della condizione sanitaria sottesa al riconoscimento dell'incremento dell'anzianità figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.

A questo fine, la ricorrente rappresenta:

- di essere minorata civile affetta da ritardo mentale lieve-medio, grave disturbo ansioso generalizzato, rallentamento ideo-motorio, tiroidite autoimmune post Basedown con esoftalmo, cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA, spondiloartrosi con protusioni discali e lombalgia ricorrente, pregressa isterectomia totale per leiomioma, pregressa asportazione nodulo mammella sinistra per fibroadenoma;
- di aver presentato in data 06.10.2021, domanda per il riconoscimento dei benefici di cui al citato art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, senza ottenere alcun riscontro, e di aver presentato, in data 24.05.2023, infruttuosamente ricorso amministrativo.

Chiede, pertanto, l'accertamento del proprio diritto alla contribuzione figurativa in misura di legge, con decorrenza dalla data accertata in sede di giudizio, con favore delle spese da distrarsi ai Difensori

dichiaratisi antistatari.

In via istruttoria, chiede di nominare un CTU medico-legale per accertare le sue condizioni fisiche e psichiche, e designa quali consulenti di parte il Dott. Mario Ciletti e Vincenzo Sclafani, con riserva di sostituzione e/o integrazione sin dalla data delle operazioni peritali.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con nota depositata in data 16.12.2025, si è costituito in giudizio l'INPS che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale a ricorrere atteso che la ricorrente risulta ancora in servizio e non risulta presentata, da parte della stessa, la domanda di pensionamento; nel merito, chiede il rigetto del ricorso.

In subordine, nomina quali consulenti di parte, congiuntamente e/o disgiuntamente, la Dott.ssa Cristina Catalano, la Dott.ssa Lucilla Mugnaini e la Dott.ssa Arianna Giovannetti, tutte in servizio presso il Coordinamento Generale Medico Legale INPS, Unità Operativa Complessa – Contenzioso Giudiziario Medico Legale, con sede in Roma al Largo Largo Josemaria Escriva de Balaguer, 11 (pec: contenziosogiudiziario.medicolegale@postacert.inps.gov.it).

All'udienza odierna, la Difesa di parte attrice si è riportata alla memoria in atti contestando l'eccezione preliminare di controparte in ordine alla dedotta carenza di interesse da agire in quanto infondata.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza della condizione sanitaria sottesa al riconoscimento

dell'incremento dell'anzianità figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000

Tale disposizione, prevede il riconoscimento, a seguito di domanda da parte del soggetto interessato, di due mesi di contribuzione figurativa, sino ad un limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio svolto con il possesso del requisito sanitario (lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa superiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), ed assume rilevanza unicamente ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva: si tratta, infatti, di un beneficio che consiste in una copertura previdenziale "fittizia" e aggiuntiva (due mesi, con il limite massimo di cinque anni) per periodi di servizio effettivamente svolti dal lavoratore, in possesso del suddetto requisito, che va ad incrementare l'anzianità contributiva richiesta al lavoratore per maturare il diritto alla pensione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Prima della trattazione del merito va esaminata l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla Difesa dell'INPS sull'inammissibilità della pretesa attorea per carenza di un interesse attuale a ricorrere atteso che la ricorrente è ancora in servizio e, non avendo diritto alla pensione, non poteva né ha presentato domanda di pensionamento, in occasione della quale far valere il diritto al computo dei contributi figurativi.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Questo Giudice Unico rileva, infatti, che nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica rientrano

anche le azioni di mero accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni che, pur prescindendo dall'impugnazione di un provvedimento con cui l'Amministrazione conceda o neghi un trattamento pensionistico, la legge richiede ai fini del sorgere del diritto a pensione o delle altre questioni ad essa funzionali.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel caso di specie parte ricorrente, pur essendo ancora in servizio presso Roma Capitale, ha chiesto in via amministrativa all'INPS il riconoscimento dell'accredito della contribuzione figurativa ai sensi della sopra citata normativa, senza ottener alcun riscontro, anche a seguito del ricorso presentato in via amministrativa; ha quindi adito questo Giudice unico al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.

Si riconosce, quindi, un interesse attuale e concreto alla proposizione del ricorso in argomento.

3. Passando alla trattazione del merito, ritiene questo Giudice Unico che, tenuto conto della natura tecnica della questione prospettata, sia necessario acquisire dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, un parere per verificare la percentuale di invalidità da assegnare al quadro morboso di cui la ricorrente lamenta l'esistenza e, in particolare, se alla stessa sia possibile attribuire una percentuale superiore al 75% o, comuqnue, se il quadro morboso possa essere ascritto alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

3.1. In particolare, la predetta Sezione speciale, previa visita medica (ove ritenuta necessaria e comunque espletabile anche per delega) e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti, è chiamata ad esprimere collegialmente il proprio motivato parere sul sopra indicato quesito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3.2. L'Organo incaricato provvederà a comunicare alle parti costituite il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali ed è autorizzato a chiedere tempestivamente direttamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo, poi, contestualmente al parere, la documentazione così acquisita.

La parte privata ha facoltà di esibire direttamente al suddetto Collegio, entro trenta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, memorie, perizie e certificazioni mediche, ulteriori rispetto a quelle già depositate.

Parte ricorrente potrà farsi assistere nella visita medico-legale (ove richiesta) da un sanitario di sua fiducia e a sue spese.

Le parti sono autorizzate a conferire incarico ad un proprio c.t.p. che è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali, per il caso di visita diretta, e, in ipotesi di solo esame degli atti, a essere sentito in sede di audizione preventiva.

La Sezione speciale del Collegio Medico Legale provvederà ad inviare la bozza dell'elaborato peritale alle parti nonché a depositare presso la Segreteria di questa Sezione l'evidenza documentale della

spedizione di tale atto alle parti.

Le parti devono far pervenire le proprie eventuali osservazioni all'Organo di consulenza entro il termine che verrà stabilito dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale, comunque **non inferiore a 30 giorni** dalla data di ricezione della bozza dell'elaborato peritale.

La Sezione speciale dovrà, quindi, trasmettere alla Segreteria di questa Sezione la relazione definitiva **nella quale darà altresì conto delle eventuali osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prenderà specificamente posizione su di esse**.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. A cura della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale sarà comunicata copia integrale del presente provvedimento al Difensore del ricorrente, all'Amministrazione resistente e alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito, che comprenderanno la trasmissione alla Sezione speciale incaricata degli atti contenuti nel fascicolo del giudizio.

A cura della Segreteria della Sezione sarà dato avviso alle parti della nuova udienza di discussione della causa, restando inteso che le parti costituite potranno depositare in Segreteria memorie e documenti sino al decimo giorno antecedente a detta udienza (art. 156 c.g.c.).

5. Spese riservate al merito.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in

composizione monocratica, sospendendo ogni altra pronuncia in rito ed in merito:

- in via pregiudiziale, respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso;

- ordina l'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in parte motiva, nei termini e modi ivi puntualmente indicati.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.02.2026

per il Dirigente
F.to digitalmente
dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
26.02.2026 14:09:44 GMT+01:00

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le e gli dati identificativi

ato, dell'art. c. 3 D.Lgs. 3